

# Comune di Lattarico

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

# Deliberazione della Giunta Comunale

N.	19
Del	11.03.2014

OGGETTO	Autorizzazione a resistere all'atto di citazione c/o il Tribunale di
	Cosenza presentato dai coniugi sigg. Nicola BELVEDERE e Maria
	GALLO per richiesta risarcimento danni Atto di indirizzo
	affidamento incarico a legale di fiducia dell'Ente.=

L' anno *duemilaquattordici* il giorno *11* del mese di *marzo* alle ore *14,00* nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	Nominativo	Presenti	Carica
1	Antonio Gianfranco BARCI	SI	SINDACO
2	Antonella BLANDI	SI	VICESINDACO
3	Mario D'AGOSTINO	SI	ASSESSORE
4	Virgilio Franco BLANDI	SI	ASSESSORE
5	Giulio CHIAPPETTA	NO	ASSESSORE
6	Annibale GUIDO	SI	ASSESSORE
7	Francesco LUCHETTA	SI	ASSESSORE

e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna SPATARO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## La Giunta Comunale

- Visto l'atto di citazione presentato c/o il Tribunale Civile di Cosenza nei confronti del Comune di Lattarico dai coniugi sigg. Nicola BELVEDERE, nato a Lattarico il 30.6.1947 e Maria GALLO, nata a Montalto Uffugo il 15.9.1954, entrambi residenti in Montalto Uffugo alla Via Pianette, rappresentati e difesi in virtù del relativo mandato dall'Avv. Gerardina Menza con studio In Cerzeto (CS) alla Via I° Maggio, n. 25, con il quale chiedono la condanna del dell'Ente al risarcimento dei danni materiali e morali patiti dagli istanti quantificati in €. 250.000,00 o nella misura che sarà determinata e quantificata in corso di causa ed all'esito della consulenza tecnica di ufficio, il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno della frana fino all'effettivo soddisfo;
- Atteso che con l'atto di citazione, notificato al Comune di Lattarico nelle forme di legge a mezzo del servizio postale il 14.02.2014, cita l'Ente all'udienza del 30.5.2014 c/o il citato Tribunale di Cosenza;

- *Ritenuto* dover resistere all'atto di citazione e *ritenuto* lo stesso infondato sia in fatto che in diritto, per cui questa Amministrazione, ha interesse a resistere allo predetto atto di citazione, nominando un legale di fiducia del Comune che lo rappresenti e agisca nell'interesse dell'Ente amministrato;
- Visto il Decreto Ministeriale 140/2012 e ss.mm.;
- Considerato che nessuna norma di diritto positivo impedisce all'Ente Locale sprovvisto di Ufficio Legale, di far ricorso alla collaborazione esterna di professionisti;
- Che la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente deve essere esercitata con il Ministero di un avvocato di fiducia regolarmente iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale;
- *Che* a tal proposito possa nominarsi l'*Avv. Amabile CUSCINO* con studio in Montalto Uffugo, il quale si costituisca in difesa del Comune di Lattarico all'udienza già fissata per il 30.05.2014;
- **Visto** lo schema di disciplinare da sottoscrivere con il professionista incaricato che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- *Visto* il D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Viste la normative vigente in materia;
- Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico Comunale per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;
- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di manifestare, quale atto di indirizzo, la volontà di costituire l'Ente in giudizio verso l'atto di citazione, mediante il conferimento di apposito incarico all'Avv. Amabile CUSCINO del Foro di Cosenza, presentato innanzi il Tribunale Civile di Cosenza nei confronti del Comune di Lattarico dai coniugi sigg. Nicola BELVEDERE, nato a Lattarico il 30.6.1947 e Maria GALLO, nata a Montalto Uffugo il 15.9.1954, entrambi residenti in Montalto Uffugo alla Via Pianette, rappresentati e difesi in virtù del relativo mandato dall'Avv. Gerardina Menza con studio In Cerzeto (CS) alla Via I° Maggio, n. 25, con il quale chiedono la condanna del dell'Ente al risarcimento dei danni materiali e morali patiti dagli istanti quantificati in €. 250.000,00 o nella misura che sarà determinata e quantificata in corso di causa ed all'esito della consulenza tecnica di ufficio, il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno della frana fino all'effettivo soddisfo;

- 3) Di autorizzare il Sindaco a porre in essere tutti i necessari e conseguenti adempimenti, ivi compreso apposita procura ad litem, dando atto che l'incarico della difesa e rappresentanza dell'Ente è affidata all'Avv. Amabile CUSCINO del foro di Cosenza;
- **4) Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale la stipula del disciplinare d'incarico, di cui si allega lo schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonchè i successivi provvedimenti di competenza ivi compreso il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo lordo di €. 5.000,00;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
(Dott.ssa Giovanna SPATARO)	(Ing. Antonio G. BARCI)

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

Oggetto: Autorizzazione a resistere all'atto di citazione c/o il Tribunale di Cosenza presentato dai coniugi sigg. Nicola BELVEDERE e Maria GALLO per richiesta risarcimento danni.- Affidamento incarico a legale di fiducia dell'Ente.=

PER LA REGOLARITA' TECNICA	SETTORE TECNICO COMUNALE
Si esprime parere (1) FAVOREVOLE	
Lattarico, lì 11.03.2014	Il Responsabile del Settore (Ing. Eduardo B. IANNACE)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE	SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere (1) FAVOREVOLE	
Lattarico, lì 11.03.2014	Il Responsabile del Settore (Rag. Rocco CORRARO)

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

### SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE.

L'anno <i>duemilaquattordici</i> il giorno del mese di _	presso la sede della Casa Comunal
in Lattarico, in nome e per conto del Comune intesta	ato (C.F.: 80004830784), con la presente scrittur
privata, avente per le parti forza di legge, a norma	dell'art. 1372 del codice civile, l'ing. Eduardo B
IANNACE, in qualità di Responsabile del Settore	Tecnico Comunale, giusto decreto sindacale d
nomina del, in esecuzione della de	elibera di Giunta Comunale n. <b>00</b> del <b>0000000</b>
conferisce incarico legale all' Avv.to	, con studio a – Via
, N. – Codice Fiscale	Partita IVA
per <i>resistere</i> all'atto di citazione, notificato in data	
nato a Lattarico il 30.6.1947 e <i>Maria GALLO</i> , nata a	Montalto Uffugo il 15.9.1954, entrambi resident
in Montalto Uffugo alla Via Pianette, rappresentat	i e difesi in virtù del relativo mandato dall'Avv
Gerardina Menza con studio In Cerzeto (CS) alla	Via I° Maggio, n. 25, con il quale chiedono la
condanna del dell'Ente al risarcimento dei danni ma	teriali e morali patiti dagli istanti quantificati in €
250.000,00 o nella misura che sarà determinata e	quantificata in corso di causa ed all'esito della
consulenza tecnica di ufficio, il tutto oltre intere	ssi come per legge e rivalutazione monetari
secondo indici ISTAT dal giorno della frana fino all'ef	fettivo soddisfo;

#### CIO' PREMESSO:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1. L'incarico viene conferito al professionista sopra citato che ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Lattarico, nonché di transigere e conciliare;
- 2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso (spese, diritti e onorari) di €. \_\_\_\_\_\_ (secondo il DMG n° 140/2012 pubblicato sulla G.U. del 23-08-2012) oltre IVA e CPA. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.
- 3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente Convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma per sole spese vive, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
- 4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
- a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
- b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
- c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 5. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare

tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- 6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
- a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
- 8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 10. Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con atto di G.C. n. \_\_/\_\_\_\_, esecutiva, e del Piano Anticorruzione 2014/2016 approvato con atto di G.C. n. \_\_/\_\_\_\_, esecutiva.
- 11. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.
- 12. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- 14. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune	
Il Responsabile del Servizio	Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

Per il Comune	
Il Responsabile del Servizio	II Professionista